



## La strada, un territorio franco dove le leggi non valgono (in Italia) per le morti sul lavoro

**U**

n'azienda in Italia può essere responsabile penalmente per un reato di un dipendente o del titolare? Chi lavora in azienda ben sa che la risposta di questa domanda è affermativa.

Nel 2001 è entrata in vigore con il **Decreto Legge 231** una norma molto importante che stabilisce la responsabilità penale d'impresa. Non entrando nel dettaglio e mi perdonino per la semplificazione gli uomini di legge, si può dire che l'impresa risponde penalmente nel caso un suo dipendente abbia commesso un reato a interesse o vantaggio dell'azienda.

Le tipologie di reato per le quali la legge può essere applicata sono poi state nel tempo meglio indicate nelle modifiche successive a partire dall'articolo 24 sino all'articolo 25-duodevices del DL 231. Non si parla solo di reati per i quali l'azienda abbia un vantaggio diretto, come ad esempio i reati societari, di corruzione o abuso d'ufficio, ma sono inclusi anche i delitti informatici, il trattamento illecito di dati e l'omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Questa responsabilità addizionale dell'azienda, aggiuntiva a quella eventuale del dipendente, occorre nel caso in cui ci sia stato un comportamento negligente da parte dell'azienda nel prevenire il fatto.

La normativa riguarda tutte le Società, a prescindere dalla grandezza e dalle attività svolte dalle persone che ne fanno parte. Il Decreto prevede che la responsabilità dell'impresa sia accertata dal giudice penale, che in caso di comprovata responsabilità potrà stabilire pene molto diversificate che vanno dalla sanzione pecuniaria al commissariamento dell'Azienda, dalla cancellazione dal registro delle imprese alla confisca del profitto fino alla perdita della possibilità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione.

Esiste, come spesso accade nella nostra legislazione, una zona franca, una terra di nessuno dove questa responsabilità penale dell'azienda non vale: **la strada**.

Facciamo un paio di esempi pratici per renderci conto della cosa:

Esempio 1:

Caso A. Siamo in un porto e un braccio di una gru si stacca mentre solleva un container e il container cadendo schiaccia una persona che muore. Si scopre che non era stata fatta una regolare manutenzione della gru e il giunto era usurato. Non ci sono dubbi che l'azienda di movimentazione dei container, che aveva in gestione la gru, sicuramente sarà indagata per violazione del DL 231, e se la negligenza confermata, probabilmente condannata.

Caso B. Siamo sulla strada e un rimorchio si stacca dalla motrice e uccide un'automobilista che procedeva dietro l'autoarticolato. La perizia dimostra che il gancio del camion era in cattivo stato e non era stata fatta

una corretta manutenzione. In questo caso NON si procede con l'applicazione del DL 231, non essendo considerato un omicidio colposo sul lavoro. Il datore di lavoro che ha commesso una negligenza rivelatasi poi mortale non ha nessuna conseguenza.

Esempio 2:

Caso A: Siamo all'interno di un capannone industriale e una persona entra per consegnare delle merci. Mentre si trova all'interno un muletto che trasporta dei carichi pesanti travolge il lavoratore che muore. Si scopre che chi guidava il muletto non aveva la patente per guidarlo e in più era un consumatore abituale di cocaina e mentre guidava era sotto l'effetto di stupefacenti. Sicuramente anche in questo caso dovrebbe partire l'indagine nei confronti dell'azienda per indagare sulla responsabilità penale della stessa. Chi ha autorizzato il guidatore a prendere il muletto non avendo la patente? Come si è assicurata l'azienda che tale dipendente non guidasse il mezzo? E' molto probabile che l'azienda venga condannata per violazione del DL 231.

Caso B: Siamo sulla strada e un lavoratore sta guidando un mezzo quando viene investito da un furgone di un'azienda che procedeva contromano. Alla guida del furgone aziendale che procedeva contromano c'è un dipendente dell'azienda con patente revocata, consumatore abituale di cocaina e sotto l'effetto della stessa. In questo caso NON si procede con l'applicazione del DL 231 non essendo considerato un omicidio colposo sul lavoro. Il datore di lavoro che ha commesso una negligenza mortale come quella di far guidare un mezzo aziendale a una persona con patente revocata, non ha nessuna conseguenza.

Come al solito due pesi e due misure; se le cose accadono sulla strada, la legge chiude gli occhi e fa finta che le responsabilità non ci siano. In fondo sono solo "incidenti".

Purtroppo non lo sono per chi muore e per i familiari e gli amici che rimangono. I casi descritti negli esempi come "casi B" sono reali. Nel primo esempio parliamo di Huub Pistor, ingegnere olandese, da molti anni in Italia che nel 2019, mentre tornava a casa dal lavoro, è stato travolto e ucciso da un rimorchio che si è staccato dalla motrice di un camion. Nel secondo esempio si tratta della storia di Ferrante Battistin. Ferrante stava andando a lavorare guidando il suo mezzo quando improvvisamente un camion frigo, proveniente in senso opposto, invadendo la sua corsia di marcia, lo ha colpito frontalmente. Ferrante è morto sul colpo. La dinamica è apparsa subito chiara e le responsabilità anche. L'autista che guidava il camion frigo era sprovvisto di patente che gli era stata revocata e, secondo quanto indicato dalla sentenza di primo grado, era sotto l'effetto di stupefacenti.

In tutti e due questi casi le procure non hanno neanche iniziato le indagini a carico delle aziende che avevano messo a disposizione un mezzo con gancio usurato nel primo caso e nel secondo avevano permesso a un dipendente/socio con patente revocata di guidare un mezzo aziendale. Se non esiste una responsabilità penale dell'azienda in questo caso spiegatemi come facciamo a chiamarla giustizia. Purtroppo in Italia è così. La strada è un terri-



*L'incidente in cui ha perso la vita Huub Pistor*



*L'incidente in cui ha perso la vita Ferrante Battistin*

torio franco dove le leggi sulla sicurezza sul lavoro non valgono.

Perché questa mancanza di attenzione alla vita sulla strada? Perché questa continua voglia della giustizia italiana di ignorare i reati sulla strada, non investigando sulle cause e sulla mancanza di prevenzione per evitarli? Forse bastava una semplice aggiunta legislativa nel DL 231 aggiungendo dopo l'articolo 25-septies il 25-septies-bis includendo anche il reato di omicidio stradale e lesioni stradali gravi e gravissime nella lista dei reati per i quali è prevista la responsabilità dell'azienda. Non sta a me dirlo, giuristi molto più qualificati di me lo potranno sicuramente dire con certezza. Io posso solo affermare che non è giusto che chi viene ucciso per una causa legata al mondo del lavoro non venga considerato come tale se si trova sulla strada, come se la strada non fosse "luogo di lavoro" per tanti lavoratori.

Come sempre basterebbe prendere esempio dai paesi nei quali la giustizia funziona sicuramente molto meglio che in Italia, come ad esempio il Regno Unito. Anche da loro esiste dal 2007 l'omicidio aziendale (colposo). La legge in lingua originale di chiama *Corporate manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*. E la sezione 1 così parla:

*An organisation to which this section applies is guilty of an offence if the way in which its activities are managed or organized (a) causes a person's death, and (b) amounts to a gross breach of a relevant duty of care owed by the organisation to the deceased.*

"Un'organizzazione è colpevole di questo reato se il modo con il quale le attività dell'azienda sono organizzate e gestite causa la morte di una persona o costituisce una grave violazione di un pertinente obbligo di diligenza dovuto dall'organizzazione al defunto".

Ovviamente ci deve essere una negligenza provata, come nel nostro DL 231 del resto.

La novità non sta nella legge, per certi versi simile alla nostra, ma nel fatto che la stanno applicando sulla strada.

Nel 2016 per la prima volta un'azienda è stata ritenuta colpevole di *Corporate manslaughter* e condannata ad una multa di 700 mila Sterline (circa 830 mila Euro). Lindsay Easton stava guidando una gru mobile e i freni smisero di funzionare. Il mezzo andò fuoristrada causando la morte del guidatore. L'azienda *Baldwins Crane Hire* fu rinviata a giudizio e poi condannata.

Da allora ci sono stati altri casi e i miei contatti nella Road Police inglese mi dicono che stanno per uscire delle linee guida proprio per segnalare alle procure sempre meglio questo tipo di reato, che spesso avviene proprio in ambito stradale, dove la sicurezza sul lavoro è messa sempre a dura prova.

A Vittoriana e Gioia, compagne di vita di Ferrante e Huub, non fa differenza che i loro compagni siano morti lavorando in un cantiere, in una fabbrica o sulla strada. Mancano tantissimo a loro e ai loro cari. Evidentemente fa differenza per chi dovrebbe garantire la sicurezza sul lavoro anche attraverso una chiara individuazione delle responsabilità. La strada, come spesso accade, appare di nuovo un campo neutro, dove le regole per garantire la sicurezza sul lavoro valgono meno o non valgono per niente. Speriamo che questo un giorno possa cambiare anche attraverso le testimonianze di tanti familiari coraggiosi, come quelli di Ferrante e Huub che non si arrendono all'ingiustizia e alla superficialità. ■



Corporate Manslaughter and  
Corporate Homicide Act 2007

**\*Vice presidente Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus**